

Cass. N. 4321/2022: reviviscenza dell'anatocismo dopo la delibera CICR del 9.2.2000

di AVV. FILIPPO GRATTAGLIANO

Ordinanza commentata: [Corte di Cassazione, Sez. VI, n. 4321 del 10 febbraio 2022¹](#)

Nel n. 22/2019 di questa Rivista, dal titolo emblematico: *"Clausola di reciprocità. L'anatocismo è proprio finito dopo la delibera CICR del 9.2.2000?"*, ci ponemmo il problema di verificare se con l'entrata in vigore della citata delibera, il ceto bancario si fosse uniformato o meno al nuovo dettato normativo ed in quale misura. Come è noto, la **delibera CICR del 9 febbraio 2000**, entrata in vigore il 22.4.2000, ha previsto all'art. 2 che i **contratti successivi** potessero contenere l'anatocismo bancario, seppur a certe condizioni: *"nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*.

Senonché, la totalità delle pronunce relative all'eventuale nullità della c.d. clausola di reciprocità degli interessi attivi e passivi sul conto corrente, hanno fermamente respinto le poche istanze, per la verità, del ceto forense, ritenendo che bastasse la sottoscrizione della clausola relativa alla pari periodicità da parte

del correntista per ritenerla valida. In un convegno presso l'Ordine di Bari, chiedendo espressamente ad un Giudice della Sezione che si occupa di materie bancarie se ritenesse valida la clausola in parola laddove la capitalizzazione in favore del cliente fosse pari a zero, veniva risposto affermativamente.

Ora, nell'articolo citato, si è dato conto delle due uniche pronunce che lo scrivente ebbe modo di conoscere fino ad allora, vale a dire quella di Grosseto, che risaliva al lontano 2006 e quella del Tribunale di Imperia più recente del 2015, pure pubblicate. Le due decisioni, in modo del tutto isolato, sancirono che le clausole contrattuali che disciplinano la capitalizzazione trimestrale a favore della banca ed a favore del correntista non rispettassero affatto la reciprocità, laddove non si realizzava alcuna capitalizzazione in favore del cliente, diversamente da quanto previsto a favore della banca.

La giurisprudenza di merito non ha affatto rilevato il rispetto di tale condizione da parte della clausola di capitalizzazione inserita nei vari

Note:

1) Ordinanza disponibile sul nostro sito all'indirizzo: <https://centroanomaliebancarie.it/2022/02/14/cassazione-civile-10-febbraio-2022-n-4321-pres-bisogni-rel-falabella/>

contratti di conto corrente bancario, in quanto non è sufficiente a garantirne la legittimità ove si consideri che l'articolo 6 della medesima Delibera richiede espressamente che nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale deve inoltre essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e ciò a prescindere dalla specifica approvazione ex articolo 1341 del codice civile, pure necessaria.

Senonché, diversamente da quanto avvenne con la pronuncia della S.C. del '99 in tema di anatocismo con l'arresto n. 2374/1999 e quelle successive n. 3096/99 e 12507/99, con le quali si affermò che non sussistesse alcun uso normativo sull'applicazione dell'anatocismo nel settore bancario, trattandosi soltanto di usi negoziali e che sconfessavano anni e anni di pronunce contrarie, qui la S.C., forse con il suo primo arresto sul punto, con la recentissima decisione n. 4321/2022, ha senza mezzi termini ritenuto che: *"...l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo..."*, per cui ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Genova.

Facendo un passo indietro, quindi, recuperando il testo del co. 2 dell'art. 120 TUB come modificato dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (in G.U. 04/10/1999, n.233) art. 25, sopra riportato,

come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3, meglio nota come salva banche per l'anatocismo pregresso. Il nuovo testo del co. 2. come sostituito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 recita: *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti"*.

Quindi, dal 2000, anno di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 120 TUB e fino al 2010, il ceto bancario ha ritenuto di essere al riparo da ogni possibile contestazione in ordine alla produzione del lucroso anatocismo trimestrale nei rapporti di conto corrente, inserendo nei relativi contratti la clausola della mera periodicità di produzione degli interessi. Con la decisione della S.C., quindi, è stato aperto un faro sulle concrete modalità operative della clausola in questione. Un primo concreto risultato per i correntisti risiede nel fatto che laddove la clausola indichi il TAN uguale al TAE, la clausola si ritiene nulla e priva di effetti, con il conseguente conteggio della depurazione dell'operato anatocismo sul singolo contratto di conto corrente.

Il problema potrebbe sorgere per quelle clausole che prevedano sì valori diversi tra i due parametri, ma che nel concreto, almeno dal lato degli interessi attivi per il correntista, non si produca alcuna capitalizzazione. Ebbene, anche in tal caso, a sommosso avviso di chi scrive, debba essere assicurata la declaratoria di nullità della relativa clausola.

Vi sono poi, nella pratica, innumerevoli contratti di conto corrente che non prevedevano alcun tasso di interesse in favore del correntista per alcune soglie iniziali. Anche questo gruppo di

contratti con siffatte clausole sono da ritenersi viziate e quindi nulle in partenza, a nulla rilevando che dopo una certa soglia venisse assicurato un tasso di interesse x al correntista. A ben vedere, dopo lo tsunami verificatosi nel 1999 con la suddetta prima pronuncia della S.C., il ceto bancario come il Re, si ritrovò nudo. Invero, la capitalizzazione degli interessi nei rapporti di conto corrente e non solo, era ritenuta una pratica accettata da tutti, collaudata e priva di rischi giuridici, attesi gli arresti di Cass. sempre favorevoli fino a quell'anno.

Per lo stesso ceto bancario, quindi, occorreva pertanto recuperare in qualche modo quella inveterata pratica e porsi al riparo dalla scure dei giudici. Fu così che con il sollecitato D.Lgs. n. 342/1999 e con il famigerato art. 25, si invitarono le banche ad assicurare la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, ben sapendo che lo squilibrio contrattuale tra le due parti, avrebbe fatto propendere la bilancia sempre e solo verso una parte.

Ora, l'art. 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, prevedeva che: *"I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato"*. Quindi occorreva che il contratto, *rectius* la clausola prevedesse la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi (art. 2 co. 2) e il tasso di interesse applicato, si badi applicato e non convenuto. Il co. poi aggiunge quanto il ceto bancario chiedeva ardentemente: *"Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*. In pratica la riedizione dell'anatocismo trimestrale degli interessi, atteso che l'inciso infrannuale era del tutto pleonastico per la politica economica delle banche.

Venendo in rilievo, quindi, la pari periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi e l'approvazione specifica per iscritto della

relativa clausola, posta più a difesa del contraente debole che avrebbe dovuto avvedersi della reale portata della clausola, il punto più importante che residuava era quello *"degli effetti della capitalizzazione"*, che per le banche era più che assicurato attraverso il passaggio degli interessi trimestrali a capitale, mentre non era altrettanto pacifico per il malcapitato correntista che, nella quasi totalità dei rapporti di conto corrente succedutisi dal 2000 in avanti, non ha mai riscontrato una qualche forma di capitalizzazione in proprio favore degli interessi attivi, per quanto evidenziato.

Ora, analizzando l'arresto della S.C. si nota come la Corte d'Appello a quo avesse ritenuto *la legittimità dell'attuata capitalizzazione degli interessi debitori, osservando essere irrilevante che il tasso nominale degli interessi attivi coincidesse con quello effettivo*. In pratica, la Corte d'Appello a quo ha liquidato il motivo di gravame non richiamando neppure la mera circostanza della sottoscrizione della clausola che prevedeva la stessa periodicità degli interessi, ma puntando sul fatto che era stata rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso attivo, a nulla rilevando che potessero risultare del tutto simbolici. Ebbene, la S.C. ha fermamente stigmatizzato la decisione appellata, ritenendo che: *"La censura poneva una questione di diritto che avrebbe dovuta essere altrimenti risolta"*.

La S.C. ha dapprima effettuato un breve excursus dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità relativamente alle clausole anatocistiche (Cass. N. 2374/1999 e SS. UU. N. 21095/2004), rimarcando la centralità dell'art. 1283 c.c. che non ha mai ammesso la possibilità di un loro uso normativo. La S.C., poi, richiamando erroneamente l'art. 3 della Delibera CICR e non anche l'art. 2 2^a co. secondo cui *«[n]ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori»* e facendo riferimento all'intero art. 6 sopra riportato, ha accolto il motivo di Ricorso argomentando che la pattuizione di una clausola anatocistica, per essere valida, deve contemplare l'osservanza delle norme sopra richiamate, vale a dire che la capitalizzazione sia degli uni che degli altri

interessi, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti, deve essere effettiva. Tale importante passaggio della sentenza del Giudice di legittimità dovrebbe condurre i Giudici di merito a rivedere tutti i contratti di conto corrente che ricadano nelle ipotesi sopra indicate e dichiarare la nullità delle relative clausole anatocistiche, anche d'ufficio. Vd. Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 05/10/2017 n° 23278.

L'ulteriore passaggio della sentenza pone in rilievo come le clausole anatocistiche che non prevedano alcuna capitalizzazione si pongano in contrasto con quanto richiede la norma, sconfessando la tralatizia affermazione dei Giudici di merito per i quali bastava la sottoscrizione della semplice clausola di reciprocità, per inferirne la validità, a prescindere dal reale contenuto della stessa, come hanno fatto i due soli Giudici di Grosseto prima e di Imperia poi.

La sentenza, infine, si conclude con l'accoglimento del motivo del Ricorso fissando il seguente principio di Diritto: *«La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera (art. 2 ndr.), e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».*

Pertanto, si auspica che la Giurisprudenza tenga conto dell'importante decisum della S.C. e, così come avvenuto per la rivisitazione d'Ufficio di tutte le Consulenze effettuate prima dell'arresto di Cass. a SS. UU. N. 19597/2020, in materia di usura nei rapporti di mutuo e finanziamenti in genere, lo stesso avvenga per tutti quei giudizi nei quali l'istanza del correntista sul punto o è stata rigettata o, nella migliore delle ipotesi, disattesa senza neppure un'argomentazione.